

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N

345 DEL 13 APRILE 2018

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, IN FAVORE
DELL'AZIENDA REGIONALE ASL VCO DI OMEGNA, DA PARTE
DI PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI RESPONSABILE
DELL'IMPIANTO RADIOLOGICO PER SONDE
INTRAOPERATORIE PER LA RICERCA DEL LINFONODO
SENTINELLA**

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara in Corso Mazzini n. 18 - C.F. 01521330033 - rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice

E

l'Azienda Regionale ASL VCO di Omegna (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna - Via Mazzini n. 96 - C.F. 00634880033 - rappresentata dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 15.5.2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione proprio personale medico specialista in Medicina Nucleare al fine di assicurare il servizio di

ARTICOLO 2

Responsabile di Impianto Radiologico (art. 2, comma 2b, D.Lgs. n° 187 del 26.5.2000) nell'ambito dell'utilizzo delle sonde intraoperatorie per la ricerca del linfonodo sentinella, queste ultime impiegate presso l'ASL VCO.

Art.2

Il personale consulente effettuerà gli accessi fuori dell'orario di servizio cui è tenuto presso l' Azienda Ospedaliero Universitaria di appartenenza e fatto salvo il principio della rotazione del personale interessato all'attività convenzionale.

Art.3

Le prestazioni di consulenza, visto il D.Lgs n.187 del 26/5/2000, riguarderanno:

- definizione dei protocolli scritti di utilizzo di ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2)
- predisposizione di programma di garanzia e controllo delle qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)
- registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo della qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9)
- espressione di giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9, comma 5)

- segnalazione all'esercente della mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi oppure la loro messa fuori uso (art. 8, comma 5).

Art.4

Per le prestazioni di cui sopra l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria, previa emissione di regolare fattura, i seguenti compensi:

- compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) oltre ad IVA, se dovuta, per l'attività di consulenza fornita dal personale medico specialista in medicina nucleare
- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un massimo del 50% del compenso orario;
- rimborso forfettario delle spese di viaggio pari ad € 100,00= (€ cento/00) per ogni accesso effettuato
- rimborso dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.

L'ASL VCO si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria un elenco preciso degli accessi effettuati dal personale medico consulente dettagliando le giornate e le ore di consulenza effettuate.

L'attività di consulenza viene così riassunta:

PRESTAZIONE	NUMERO ORE	NUMERO SOPRALLUOGHI	NUMERO ORE VIAGGIO
Definizione dei protocolli scritti di utilizzo per ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2)	10	0	0
Predisposizione di programmi di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)	10	2	4
Registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo delle qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9)	2	0	0
Espressione del giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9, comma 5)	6	0	0
TOTALE	28	2	4



Le ore di consulenza sono state determinate sommando il tempo necessario per i sopralluoghi al tempo necessario per la redazione delle relazioni previste dal D.Lgs. n° 187/2000. Queste ultime potranno essere redatte anche presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara.

Art.5

E' a carico dell'Azienda ASL VCO la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art.6

La presente convenzione ha vigore per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende Sanitarie interessate, salvo disdetta da effettuarsi mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5(tariffe-part II - art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara,

AZIENDA OSPEDALIERO

UNIVERSITARIA

MAGGIORE DELLA CARITA'

di NOVARA

Il Direttore della S.C.

Servizio Legale, Patrimoniale

e Personale

avv. Lorenzo Giudice

AZIENDA REGIONALE

ASL VCO di OMEGNA

Il Responsabile S.O.S.

Libera Professione

Ufficio Convenzioni

dott.ssa Anna Rosa Bellotti